

### **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

Si rende noto che la Sezione III-*bis* del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – con sentenza n. 5394/07 emessa in data 24.05-12.06.2007, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, del ricorso n.r.g. 9242/2005, relativamente alla posizione della ricorrente LEONARDI Rosalba, nata a Napoli il 04.02.1949 e residente in Portici (NA) alla Via Libertà n. 209 (cod. fisc. LNRRLB49B44F839W), rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'Avv. Angelo Bonito, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto suo difensore attualmente sito in 00175 Roma alla Via Marco Papio n. 15. Con la medesima sentenza è stata altresì disposta, alla stregua dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione. Si precisa che il ricorso è stato proposto contro: 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero della Pubblica Istruzione), in persona Ministro p.t. rapp.te legale; 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero della Pubblica Istruzione) - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona del Direttore Generale p.t. rapp.te legale; 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, in persona del Direttore Generale, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di 4) Maravolo

Giuseppe, dom.to in 80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Bruno Buozzi n. 49 e 5) Oliva Lucia, dom.ta in 80041 Boscoreale (NA) alla Via Cangemi, 34, non costituitisi in giudizi, questi ultimi nella qualità di controinteressati, per l'annullamento previa sospensione: a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 22.11.2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 94 del 26.11.2004, con il quale è stato indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative; b) delle conseguenti graduatorie concorsuali pubblicate in data 30.06.2005, 31.08.2005 e 21.09.2005 nella Regione Campania relativamente alla scuola secondaria superiore (II settore) all'esito della selezione per titoli di cui all'art. 10 del D.D.G. del 22.11.2004, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 13,15, nonché dei relativi provvedimenti di formazione, determinazione ed approvazione delle medesime graduatorie. All'uopo la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali - eccesso di potere: ingiustizia ed illogicità manifeste – irragionevolezza – arbitrarietà - disparità di trattamento - contraddittorietà con precedenti provvedimenti - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa in relazione ai criteri e principi direttivi di cui agli artt. 3 e 97 cost.; 2) violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali - eccesso

di potere: ingiustizia ed illogicità manifeste – irragionevolezza – arbitrarietà - disparità di trattamento; 3) eccesso di potere: arbitrarietà – irragionevolezza – ingiustizia ed illogicità manifeste – contraddittorietà con precedenti provvedimenti della p.a.; 4) violazione dell’art. 408 d. lgs. n. 297/1994 – eccesso di potere: ingiustizia ed illogicità manifeste – apoditticità – arbitrarietà - eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 d. lgs. n. 165/2001 in relazione ai principii e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 cost.; 5) eccesso di potere: illegittimità derivata – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - ingiustizia ed illogicità manifeste - disparità di trattamento - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principii e criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 cost.; 6) violazione del punto 8 della sezione “*titoli di servizio e professionali*” della tabella di valutazione titoli per la selezione dei candidati allegata al decreto del direttore generale per il personale della scuola del dipartimento dell’istruzione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, datato 22.11.2004 e pubblicato nella gazzetta ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 94 del 26.11.2004 – eccesso di potere: erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – travisamento - ingiustizia ed illogicità manifeste – arbitrarietà – carenza di motivazione da valersi anche quale violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. La ricorrente, oltre all’impugnativa del bando di concorso per i motivi innanzi indicati, lamenta la mancata attribuzione del punteggio di 0,20, cui la stessa avrebbe avuto diritto avendo svolto le funzioni di componente docente della giunta esecutiva del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale “S. Di

*Giacomo*” di San Sebastiano al Vesuvio (NA) nell’anno scolastico 2001/2002, che le avrebbe permesso di raggiungere il punteggio complessivo di 13,35. L’attribuzione di detto punteggio per il titolo di servizio posseduto dalla ricorrente, infatti, era esplicitamente contemplata dal punto 8 della sezione “*Titoli di servizio e professionali*” della tabella di valutazione titoli per la selezione dei candidati allegata al decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca con il quale è stato bandito il concorso *de quo*. Il possesso del richiamato titolo da parte della ricorrente, peraltro, emergeva in maniera *lapalissiana* dalla documentazione prodotta dalla stessa a corredo della domanda di partecipazione nonché da quella aggiuntiva allegata al ricorso in opposizione proposto avverso la graduatoria pubblicata in data 30.06.2005.

Rinvio alla Pubblica Udienza del 15 novembre 2007 innanzi alla Sezione III-*bis* per il prosieguo della trattazione del ricorso.

Napoli, 10 luglio 2007

Avv. Angelo Bonito